COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

—

PAG.

Sostituzione:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatore SAPORITO: Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali (*Approvata dal Senato*) (2280) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3, 5

ALIBRANDI TOMMASO, *Relatore* 5

CALVANESE FLORA 4

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* 5

TASSI CARLO 4

VERNOLA NICOLA 4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Rodotà è sostituito dal deputato Masina.

Seguito della discussione della proposta di legge senatore Saporito: Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali (Approvata dal Senato) (2280).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore, desidero informare la Commissione circa un episodio verificatosi la scorsa settimana e riguardante, in particolare, la seduta della VI Commissione finanze e tesoro, in sede legislativa, del 10 gennaio scorso. All'ordine del giorno di tale seduta risultava iscritto il disegno di legge n. 2283, concernente l'assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili, disegno di legge assegnato alla competenza primaria, in sede legislativa, della VI Commissione con il parere della I, della III e della V Commissione.

Nel corso di quella seduta la Commissione finanze e tesoro, adducendo motivi di urgenza, ha ritenuto, a quanto risulta all'unanimità e con l'assenso del Governo, di poter procedere ugualmente all'approvazione del provvedimento pur in assenza del parere della I Commissione affari costituzionali. Il relatore presso quella Commissione ha anzi osservato che l'urgenza del provvedimento era tale da obbligare a raccomandare alla Commissione di discostarsi da una prassi prudenziale di attesa, *sine die*, dei pareri delle Commissioni I e V e di approvare comunque il progetto di legge: e ciò in considerazione della circostanza che era scaduto il termine stabilito dal regolamento per l'espressione dei pareri.

Il Presidente della Camera ha correttamente annullato la deliberazione della Commissione finanze e tesoro sul disegno di legge n. 2283. Infatti, malgrado le dichiarazioni del relatore e il consenso che queste avevano incontrato è da ritenere che la necessità di attendere che la Commissione affari costituzionali effettivamente esprima il parere di propria competenza prima che le Commissioni di merito deliberino sui progetti di legge in sede legislativa, non costituisca l'espressione di una prassi, ma risponda ad una precisa disposizione contenuta nel regolamento della Camera e disciplinante il procedimento in sede legislativa.

Ho voluto portare a conoscenza della Commissione tale episodio in quanto, malgrado la corretta decisione del Presidente della Camera di annullare tale deliberazione, l'accaduto si segnala per la sua estrema gravità ed indica la necessità di non discostarsi in alcun modo dalle norme regolamentari vigenti; infatti, se il comportamento della VI Commissione finanze e tesoro fosse in qualche modo convalidato, ciò impedirebbe di fatto l'assegna-

zione in sede legislativa dei progetti di legge, posto che il parere effettivamente espresso dalle Commissioni I e V sostituisce in qualche modo la garanzia rappresentata dalla deliberazione dell'Assemblea plenaria.

Voglio solo augurarmi che l'episodio non si ripeta. Respingo anche l'idea che quanto accaduto possa indurre la Commissione affari costituzionali a sacrificare la necessità di ponderatezza nell'espressione dei pareri onde evitare di essere scavalcata da eventuali successive deliberazioni ad opera delle Commissioni di merito.

Esprimo poi meraviglia, pur trattandosi di questione su cui non intendo ovviamente addentrarmi, per il fatto che, secondo almeno quanto è dato desumere dal resoconto della ricordata seduta della Commissione finanze e tesoro, gli uffici di tale Commissione non abbiano tempestivamente segnalato la violazione regolamentare che si stava realizzando e le conseguenze che ne potevano derivare.

Passiamo ora all'ordine del giorno che reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Saporito: « Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali », già approvata dal Senato nella seduta del 14 novembre 1984.

La V Commissione bilancio ha rilevato che il disegno di legge, estendendo l'ambito di applicazione dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1980, n. 26, comporta oneri, sia pure di difficile quantificazione, che non esimono dall'obbligo di stimarli con una previsione di larga massima e di provvedere alla loro copertura, esprimendo pertanto parere contrario.

Alla luce di questo parere negativo, ritengo sia necessario valutare la questione della quantificazione degli oneri che il provvedimento comporta e individuare la relativa copertura finanziaria.

NICOLA VERNOLA. Il parere della V Commissione bilancio rende necessario prevedere la quantificazione dell'onere recato dalla proposta di legge in esame, per la quale potrebbe eventualmente chiedersi la collaborazione del Governo.

CARLO TASSI. Il progetto di legge al nostro esame è di notevole interesse e pertanto auspico che esso possa proseguire il suo *iter* parlamentare; si tratta infatti di un provvedimento che risponde ad esigenze di uguaglianza tra i cittadini.

FLORA CALVANESE. Se da una parte ritengo giusta l'esigenza di tutelare in qualche maniera il dipendente statale il cui coniuge sia chiamato a lavorare all'estero, desidero dall'altra esprimere perplessità sulla possibilità di risolvere i problemi sottesi al progetto di legge mediante la semplice estensione, prevista dalla proposta di legge, della disciplina vigente per l'ipotesi in cui entrambi i coniugi siano dipendenti statali al caso in cui uno dei due coniugi non rivesta tale qualifica. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980 si afferma espressamente che il coniuge può chiedere l'aspettativa qualora l'amministrazione non sia in grado di trasferirlo. Quindi vi è un presupposto per poter fruire del beneficio dell'aspettativa che non è apprezzabile nel caso della proposta di legge in esame, poiché ci troviamo di fronte a dipendenti di ditte private. A mio avviso, la legge 11 febbraio 1980, n. 26, è fatta a misura dei dipendenti statali e si pongono grossi problemi applicativi nel momento in cui si pensa di estendere questa al caso in cui uno dei coniugi è dipendente privato e l'altro statale.

Debbo poi rilevare che nutriamo perplessità nel merito del provvedimento; oltre alla questione della copertura finanziaria – che non è da sottovalutare, in quanto all'articolo 4 è previsto che lo Stato debba provvedere alla copertura degli oneri finanziari – vi è da considerare che l'estensione dell'ambito di applicazione della legge n. 26 del 1980 fa sì che, qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni, ciò che determina un ulteriore aggravio dell'onere finanziario del provvedimento.

La copertura finanziaria, quindi, dovrebbe essere prevista non soltanto in relazione agli oneri previdenziali, ma anche in relazione a tale ulteriore ipotesi.

PRESIDENTE. Fermo restando che la Commissione si riserva di valutare il merito del provvedimento, penso che si possa dare incarico al relatore di assumere gli opportuni contatti con il Governo onde poter procedere alla quantificazione dell'onere finanziario recato dalla proposta di legge ed alla determinazione della relativa copertura finanziaria. Ciò al fine di accompagnare con una proposta concreta l'eventuale richiesta di riesame del parere già espresso dalla V Commissione bilancio.

In effetti, il Senato ha approvato un provvedimento legislativo che non ottempera all'obbligo previsto dall'articolo 81 della Costituzione, relativo all'indicazione della copertura finanziaria. Il fatto che un dipendente dello Stato, il cui coniuge abbia un rapporto di lavoro privato all'estero, venga posto in aspettativa, comporta sicuramente oneri per lo Stato, in quanto la sua sostituzione con altri soggetti nell'ambito dell'amministrazione pubblica non è compensata dal fatto che l'aspettativa sia disposta senza assegni. L'onorevole Calvanese osserva che si avrebbe un raddioppio degli oneri previdenziali, dovuto al subentrare di eventuali supplenti ai dipendenti dello Stato posti in aspettativa: va rilevato che si tratta di un onere molto ridotto, perché circoscritto ai soli oneri previdenziali. Inoltre, si potrebbe verificare anche il caso in cui il dipendente posto in aspettativa non sia sostituito, ma indirettamente rimpiazzato attraverso la riorganizzazione del servizio pubblico.

TOMMASO ALIBRANDI, *Relatore*. Sono d'accordo con il presidente.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Premesso che fornirò nel corso delle seguenti sedute tutti i chiarimenti necessari, devo rilevare come le opinioni umane possano essere labili. Infatti il testo sul quale la Commissione bilancio della Camera ha dato parere negativo, a causa della mancata indicazione della copertura finanziaria, è lo stesso testo approvato al Senato dalla corrispondente Commissione competente. Mi riservo perciò di fornire tutti i chiarimenti e le precisazioni necessarie per ottemperare alle norme vigenti.

PRESIDENTE. Propongo di richiedere alla V Commissione bilancio il riesame del parere espresso, dando mandato al relatore di elaborare una formula di quantificazione dell'onere finanziario recato dalla proposta di legge e di determinazione della relativa copertura finanziaria, da trasmettere contestualmente alla V Commissione bilancio con la richiesta di riesame.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO